

Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 capoverso 1 e 76 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:

Sezione 1: Scopi, compiti, attività e rapporti giuridici dell'Istituto

Art. 1 Istituto

¹ L'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

² Nei limiti della presente legge gode di autonomia organizzativa.

³ Tiene una contabilità propria.

⁴ È gestito secondo principi di economia aziendale.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la denominazione e la sede dell'Istituto.

Art. 2 Scopi dell'Istituto

¹ Gli scopi perseguiti dalla Confederazione con l'Istituto sono:

- a. rilevare e sorvegliare il tempo e il clima ed elaborare previsioni meteorologiche e climatologiche;
- b. mettere a disposizione della popolazione svizzera, in tutte le regioni del Paese e in tutte le lingue nazionali, informazioni complete sullo stato e sull'evoluzione del tempo e del clima e fornire in questo modo un contributo duraturo al benessere e alla protezione della popolazione e dell'ambiente e a vantaggio dell'economia e della scienza.

² Per adempiere questi scopi, l'Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 3 e può fornire prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 4.

¹ RS 101

² FF

Art. 3 Compiti

¹ In quanto servizio meteorologico nazionale, l'Istituto ha i compiti seguenti:

- a. rilevare a lungo termine e capillarmente dati meteorologici e climatologici, nonché dati sulla composizione dell'atmosfera sul territorio svizzero. Provvedere all'elaborazione, messa a disposizione e archiviazione di tali dati;
- b. allestire un'offerta di base di prestazioni meteorologiche, in particolare di previsioni meteorologiche;
- c. diramare allerte in caso di pericoli meteorologici;
- d. fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari per proteggere la popolazione;
- e. mettere a disposizione informazioni climatologiche e descrivere lo stato e l'evoluzione del clima;
- f. cooperare sul piano internazionale al rilevamento, all'analisi e allo scambio di dati meteorologici e climatologici;
- g. fornire le prestazioni meteorologiche necessarie per la sicurezza del traffico aereo e le operazioni di volo;
- h. fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari all'Esercito;
- i. fornire le prestazioni meteorologiche necessarie per monitorare e calcolare il grado di diffusione della radioattività e degli inquinanti nell'atmosfera.

² Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei gruppi di interesse internazionali attivi nel settore della meteorologia e climatologia.

³ Il Consiglio federale può trasferire all'Istituto, dietro versamento di un'indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all'articolo 2.

⁴ L'Istituto partecipa all'elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1.

Art. 4 Prestazioni commerciali

¹ L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali e umane supplementari.

² L'Istituto può in particolare:

- a. fornire prestazioni per rispondere a bisogni specifici del settore pubblico, dell'economia, della scienza o di privati;
- b. gestire esercizi accessori o affidarne a terzi la gestione;

- c. mettere a disposizione di terzi beni, edifici o immobili o conferire loro diritti sugli stessi.

³ Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che coprano almeno i costi.

⁴ Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.

⁵ Per le prestazioni commerciali l'Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati.

Art. 5 Collaborazione e ricorso a terzi

¹ Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora in particolare con l'Ufficio federale della protezione della popolazione, la Centrale nazionale d'allarme, il settore Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, i politecnici federali, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio e l'annesso Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare e Skyguide.

² Entro i limiti degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale, può fondare società o può parteciparvi.

³ Per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 può:

- a. ricorrere a persone di diritto pubblico e privato; oppure
- b. collaborare con persone giuridiche in Svizzera e all'estero e con servizi meteorologici nazionali di altri Stati.

⁴ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali per l'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società estere o internazionali di diritto pubblico o privato, necessari per la cooperazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f.

⁵ La Confederazione può versare sussidi all'Istituto per indennizzarlo delle attività svolte nell'ambito della partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni, istituzioni e gruppi di interesse internazionali giusta l'articolo 3 capoverso 2.

Art. 6 Sostegno da parte dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali

¹ In situazioni particolari o eccezionali, l'Istituto è coadiuvato da specialisti dell'Esercito per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1.

² Se tale sostegno non è sufficiente, il Consiglio federale può affidare all'Esercito tutti i compiti dell'Istituto o parte di essi.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 7 Organi

¹ Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'istituto;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

² Nessun membro può far parte contemporaneamente di due organi di cui al capoverso 1.

Art. 8 Consiglio d'istituto

¹ Il consiglio d'istituto è l'organo supremo. Dirige l'Istituto sul piano strategico.

² È composto da cinque a sette membri con conoscenze specifiche.

³ I membri del consiglio d'istituto sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato è rinnovabile due volte.

⁴ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e designa il presidente. Può revocare il mandato dei membri per motivi gravi.

⁵ I membri del consiglio d'istituto adempiono con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il consiglio d'istituto adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi della società e per evitare conflitti di interesse.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce l'indennità versata ai membri del consiglio d'istituto e le altre condizioni contrattuali. Si applica l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers). Salvo disposizioni contrarie, si applica, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni⁴ (CO).

⁷ Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a. emanare il regolamento di organizzazione;
- b. provvedere all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e presentare annualmente a quest'ultimo un rapporto sul loro raggiungimento;
- c. emanare l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti. Queste ordinanze sottostanno all'approvazione del Consiglio federale;
- d. emanare prescrizioni sull'amministrazione dei mezzi di terzi;
- e. stipulare il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni PUBBLICA. L'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto partecipa all'elaborazione del contratto; la sua approvazione è indispensabile alla conclusione del contratto. Il contratto deve inoltre essere approvato dal Consiglio federale;
- f. stabilire la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto;

³ RS 172.220.1

⁴ RS 220

- g. decidere in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore. Queste disposizioni contrattuali devono essere approvate dal Consiglio federale;
- h. decidere, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli altri membri della direzione;
- i. sorvegliare l'operato della direzione;
- j. assicurare un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi adeguati all'Istituto;
- k. approvare il preventivo e il conto annuale;
- l. redigere un rapporto di gestione per ogni esercizio; questo rapporto è costituito dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto annuale. Sottoporre il rapporto di gestione al Consiglio federale per approvazione e pubblicarlo una volta approvato. Sottoporre al contempo al Consiglio federale una proposta sull'impiego degli eventuali utili;
- m. richiedere ogni anno le indennità necessarie al Dipartimento federale dell'interno, che sottopone la richiesta al Consiglio federale.

⁸ Il direttore assiste alle sedute del consiglio d'istituto con voto consultivo e può presentare proposte. Se necessario, possono essere convocati altri collaboratori dell'Istituto.

Art. 9 Direzione

¹ La direzione è l'organo di direzione operativa. Adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

² Il direttore presiede la direzione.

³ La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. gestire l'Istituto;
- b. costituire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro con il personale dell'Istituto;
- c. rappresentare l'Istituto verso l'esterno;
- d. emanare le decisioni.

Art. 10 Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

² La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727 segg. CO).

³ L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'istituto e al Consiglio federale una relazione sull'esito della sua verifica. Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

Sezione 3: Personale

Art. 11 Condizioni di assunzione

- ¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers.
- ² Il consiglio d'istituto stabilisce la retribuzione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nell'ordinanza sul personale.
- ³ L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 12 Cassa pensioni

- ¹ La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA secondo le disposizioni della sezione 4b della LPers (art. 32 lett. a–m LPers).
- ² L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 13 Finanziamento

- ¹ L'Istituto finanzia le proprie attività mediante:
- a. emolumenti;
 - b. indennità della Confederazione;
 - c. mezzi di terzi.
- ² Il Consiglio federale stabilisce negli obiettivi strategici (art. 22) la proporzione tra indennità della Confederazione, emolumenti e contributi di terzi che l'Istituto deve perseguire.

Art. 14 Emolumenti

- ¹ L'Istituto riscuote emolumenti per le prestazioni che fornisce secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere g–i.
- ² Nell'ordinanza sugli emolumenti il consiglio d'istituto disciplina in particolare:
- a. l'ammontare degli emolumenti;
 - b. le modalità di riscossione degli emolumenti;
 - c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento;
 - d. la prescrizione del diritto di riscossione.
- ³ A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

Art. 15 Indennità della Confederazione

¹ La Confederazione concede annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–f.

Art. 16 Mezzi di terzi

¹ L'Istituto può accettare finanziamenti da parte di terzi nella misura in cui siano compatibili con la sua autonomia, i suoi scopi e i suoi compiti.

² L'Istituto acquisisce mezzi di terzi in particolare mediante:

- a. sussidi provenienti da programmi di ricerca e da programmi internazionali;
- b. compensi per prestazioni commerciali secondo l'articolo 4;
- c. sponsorizzazione da parte di terzi secondo l'articolo 17.

Art. 17 Sponsorizzazione da parte di terzi

¹ L'Istituto può consentire a persone fisiche o giuridiche di partecipare al finanziamento diretto o indiretto di una prestazione meteorologica o climatologica nell'intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.

² La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell'Istituto. Nella scelta degli sponsor va osservato il principio dell'imparzialità concorrenziale.

³ I contratti di sponsorizzazione richiedono la forma scritta e la loro validità deve essere limitata nel tempo.

Art. 18 Rendiconto

¹ Il rendiconto dell'Istituto presenta lo stato reale del patrimonio, delle finanze e i risultati d'esercizio.

² Il rendiconto è retto dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

³ Le regole per l'iscrizione a bilancio e la valutazione derivanti dai principi per l'allestimento del rendiconto devono essere indicate nell'allegato al bilancio.

⁴ La contabilità aziendale deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per l'allestimento del rendiconto.

Art. 19 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra i fondi liquidi dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² Concede all'Istituto mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

³ L’AFF e l’Istituto definiscono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 20 Imposte

¹ L’Istituto è esentato dal versamento di qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale per le sue attività non commerciali.

² È fatto salvo il diritto federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;
- b. imposta preventiva.

³ Gli utili dell’Istituto derivanti dalle prestazioni commerciali secondo l’articolo 4 e dalla sponsorizzazione secondo l’articolo 17 sono soggetti a imposta.

Art. 21 Immobili

¹ La Confederazione concede all’Istituto l’usufrutto degli immobili di sua proprietà che questo utilizza e gli affitta l’infrastruttura tecnica di base.

² Gli immobili utilizzati dall’Istituto e l’infrastruttura tecnica di base restano di proprietà della Confederazione. Quest’ultima provvede alla loro manutenzione.

³ La Confederazione esige dall’Istituto un congruo importo per l’utilizzo degli immobili e dell’infrastruttura tecnica di base.

⁴ La costituzione dell’usufrutto degli immobili e i dettagli relativi all’utilizzo dell’infrastruttura tecnica di base sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 22 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto.

Art. 23 Vigilanza

¹ L’Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare mediante:

- a. la nomina e la revoca del presidente e degli altri membri del consiglio d’istituto;
- b. l’approvazione della costituzione, della modifica e della risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;
- c. la nomina e la revoca dell’ufficio di revisione;
- d. l’approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione alla Cassa pensioni PUBBLICA;

- d. l'approvazione del rapporto di gestione e la decisione sull'impiego degli eventuali utili;
- f. l'approvazione dell'ordinanza sugli emolumenti;
- e. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;
- f. il discarico del consiglio d'istituto.

³ Il Consiglio federale può prendere visione dei documenti aziendali dell'Istituto e chiedere informazioni sulla sua attività.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Costituzione dell'Istituto

¹ L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia è trasformato in istituto. L'Istituto riprende i rapporti giuridici vigenti e li rivede nei punti che lo richiedono.

² Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica e riprende i rapporti giuridici vigenti.

³ Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva l'inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.

⁴ Il Consiglio federale prende tutti i provvedimenti necessari al trasferimento, emana disposizioni corrispondenti e adotta le decisioni del caso. Può segnatamente mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, nella misura in cui all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto.

⁵ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici legate alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte.

⁶ L'AFF può concedere all'Istituto mutui per la sua costituzione conformemente all'articolo 19 capoverso 2.

⁷ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003⁵ sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

Art. 25 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ All'entrata in vigore della presente legge i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto del personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione.

² I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.

⁵ RS 221.301

Art. 26 Datore di lavoro competente

¹ L'Istituto è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia; e
- b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² L'Istituto è parimenti considerato il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa che provoca successivamente l'invalidità precede l'entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Il Dipartimento competente può rettificare mediante decisione, durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le iscrizioni nei registri senza che siano riscosse né tasse né emolumenti.

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 1999⁶ sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

Art. 29 Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1994⁷ sugli acquisti pubblici

Art. 2 cpv. 1 lett. g (nuovo)

¹ Alla presente legge sottostanno:

- g. l'Istituto federale di meteorologia e climatologia.

2. Legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 4 (nuovo)

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 4. la revoca di un membro del consiglio dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia secondo la legge del⁹ sulla meteorologia;

⁶ RU 2000 664, RU 2006 4881

⁷ RS 172.056.1

⁸ RS 173.32

⁹ RS ...

Art. 30 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.